

	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Imposta di bollo assolta in modo virtuale.</b></p> <p>Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Udine n. 57/2020 del 02.01.2020</p> </div>
	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
	<b>AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)</b>	
	<b>Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303</b>	
	OGGETTO: FC22SER043.1 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER 36 MESI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO -CHIOSCO - SITO PRESSO IL PARCO DI SANT'OSVALDO (UD)	
	Procedura riservata ai sensi dell'art. 61 D.lgs. 36/2023.	
	<b>CIG: B2F89403A4</b>	
	tra	
	l' <b>Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale</b> (di seguito "ASUFC" o "Azienda" o "Amministrazione concedente"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) - cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi.	
	e	
	C.F./ P.IVA , con sede legale in , Via _ , capitale sociale euro..., iscritta al Registro delle Imprese di ...al n. , domiciliata ai fini del presente atto in _..., Via , in persona del _...e legale rappresentante Dott. _ giusti poteri allo stesso conferiti da ...,	
	[in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del	

*Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , con sede legale*

*in , Via , capitale sociale euro , iscritta al Registro delle Imprese di ...al n. , P.*

*IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale*

*in , Via ..., capitale sociale euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA ,*

*domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con*

*rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ],*

*PEC , (di seguito denominato “Concessionario” o “Contraente”),*

*entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche “Parti” .*

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale ASUFC n. ... del ..., è stata indetta la gara a

procedura aperta finalizzata alla aggiudicazione in concessione del servizio di

gestione del punto di ristoro – chiosco – sito presso il Parco di Sant’Osvaldo (UD)

(FC22SER043.1) per la durata di 36 mesi;

- con la citata determinazione sono stati altresì approvati integralmente il

Disciplinare di gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato tecnico e i relativi

allegati;

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE /s del // e sulla GURI n. del

//;

- la procedura è stata regolarmente esperita e, al termine della gara, con

Determinazione Dirigenziale ASUFC n. xxxxxx del xxxxx è stato disposto di

aggiudicare la concessione del servizio in oggetto (CIG B2F89403A4)

all’operatore economico ... che ha presentato l’offerta economicamente più

vantaggiosa, offrendo il Canone Annuo (IVA esclusa se dovuta) di importo pari a

€ xxxxx (Euro xxxxxxxx);

- nell’ambito della propria domanda di partecipazione per il lotto in oggetto, il

	Concessionario ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione	
	integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel	
	Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello schema di	
	Contratto e nei relativi allegati;	
	- il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
	stipulazione del presente Contratto, che, ancorché non materialmente allegata,	
	costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;	
	- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente	
	Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'operatore economico	
	XXXXXXX ha altresì prestato apposita cauzione definitiva a mezzo polizza	
	fideiussoria n. XXXXXXXX rilasciata da XXXXXXXXXXXXX, domiciliata in XXXXXXXX,	
	via XXXXXXXXXXXX, n. XX, per l'importo di € XXXXXXXX (euro XXXXXXXX/00) emessa	
	in data XXXXX;	
	- che, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile per fatto proprio o	
	di terzi e per danni a cose e/o persone per fatti connessi alle attività dedotte nel	
	presente Contratto, il Concessionario ha prodotto la polizza assicurativa emessa	
	da ....., in data .....Filiale di ....., Via , n ....., per	
	un massimale non inferiore a Euro xxxxxxxxxxxxx (Euro xxxxx,00), vigente per	
	tutta la durata del Contratto, secondo quanto previsto dall'apposito articolo del	
	Capitolato Tecnico;	
	- sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede	
	di gara;	
	- la verifica dell'iscrizione nella white list antimafia ha dato esito positivo,	
	confermando quanto dichiarato dal Concessionario in sede di gara;	
	- XXXXXX è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa	

antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, l'Amministrazione Concedente si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Contratto o di recedere dallo stesso nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;

OPPURE

*XXXXXX è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA;*

OPPURE

*XXXXXX è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, l'Amministrazione Concedente si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione del presente Contratto o di recedere dallo stesso nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;*

- in relazione ai rischi da interferenza l'Amministrazione Concedente, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008, allega al presente Contratto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (cd. DUVRI integrato);

- ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte di \_\_\_\_\_ la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- le Parti, con il presente Contratto sottoscritto con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi

inerenti all'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento;

VISTI

- il "Bando di gara", il "Disciplinare di gara", il "Capitolato tecnico" e lo "Schema di Contratto" con relativi allegati conservati agli atti dell'ASUFC, qui integralmente richiamati;

- l'offerta economica e l'offerta tecnica relative alla procedura di affidamento in concessione per 36 mesi del servizio di gestione del punto di ristoro - chiosco - sito presso il Parco di Sant'Osvaldo (UD) (FC22SER043.1);

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati - Definizioni**

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative del presente Contratto, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono fonti delle obbligazioni oggetto del medesimo anche se non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e i relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentata dal Concessionario in sede di gara, i quali sono conservati agli atti dell'ASUFC e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

Nel presente Contratto, ai termini di seguito indicati viene attribuito il significato indicato a fianco:

- a) Amministrazione Concedente: ASUFC che stipula il Contratto con l'Operatore Economico individuato all'esito della procedura di affidamento;
- b) Concessionario: l'Operatore Economico, individuato all'esito della

procedura di affidamento, che stipula il Contratto con l'Amministrazione

Concedente;

c) Sede: il/i locale/i individuato/i nella porzione di fabbricato di proprietà dell'Amministrazione Concedente, come descritta nel lotto di riferimento nel Capitolato Tecnico e rappresentata nella planimetria allegata, in cui il Concessionario gestirà il servizio affidato;

d) Piano Economico Finanziario di massima: prospetto riepilogativo, contenuto nel Capitolato Tecnico, contenente la stima (indicativa e non vincolante) delle principali voci di ricavi e di costi stimati generati dalla gestione del servizio oggetto della concessione, dal quale si desume la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

e) Piano Economico Finanziario: il documento, allegato all'Offerta Economica del Concessionario, di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale, con cui il Concessionario dimostra la fattibilità del proprio progetto e la relativa sostenibilità economico-finanziaria.

## **Art. 2 Oggetto**

Il presente Contratto disciplina l'esecuzione, in concessione, del servizio di gestione del punto di ristoro - chiosco - sito presso il Parco di Sant'Osvaldo (UD) (FC22SER043.1) che sarà svolto presso la sede indicata nel Capitolato tecnico.

Le caratteristiche e i requisiti tecnico-prestazionali del Servizio oggetto del presente Contratto di concessione sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, nel Disciplinare di Gara oltre che nel presente Contratto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario:

a) accetta di eseguire tutte le prestazioni descritte negli atti di gara, da

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che l'Affidatario dichiara di conoscere e di eseguire per la esecuzione, a regola d'arte, della concessione in oggetto;

b) si obbliga nei confronti dell'Amministrazione Concedente a eseguire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nel rispetto dei tempi concordati/offerti;

c) si obbliga a corrispondere a favore dell'Amministrazione Concedente il Canone Annuo di importo pari a Euro ..... (IVA esclusa se dovuta), secondo la modalità e la tempistica previste nel Capitolato tecnico e per tutta la durata della esecuzione del servizio affidato, salvo eventuali modifiche successive all'aggiudicazione definite nel rispetto degli atti di gara.

L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, nel caso in cui disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel presente Contratto.

### **Art. 3 - Durata**

Il presente Contratto stipulato con l'aggiudicatario ha durata di 36 mesi decorrenti dal .....

Al termine dell'appalto il Concessionario dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione in sicurezza dei servizi affidati a un nuovo eventuale contraente garantendo la continuità del servizio, senza interruzioni di sorta. In tale periodo il Concessionario si impegna a collaborare all'ordinata migrazione delle attività.

### **Art. 4 - Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario dovrà garantire il Servizio secondo le modalità e i contenuti

indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, nel

Disciplinare e nell'Offerta Tecnica ed Economica.

Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi e di personale a proprio carico e con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione di tale servizio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o necessarie rispetto a quanto previsto negli atti di gara.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recente "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché dal Codice di Comportamento dell'Amministrazione Concedente.

Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle eventuali Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del servizio.

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.

Le attrezzature e arredo dei locali sono ad esclusivo carico del Concessionario, e comunque adeguati sotto l'aspetto funzionale ed estetico al decoro dei locali in cui risultano inseriti, nonché in rispetto della normativa in materia di sicurezza.

Conseguentemente il Concessionario s'impegna a provvedere alla loro manutenzione e sostituzione, qualora non più efficienti e decorosi.



### **Art. 5 - Obblighi dell'Amministrazione Concedente**

L'Amministrazione Concedente si obbliga:

- a) a mettere a disposizione del Concessionario, per l'intera durata del presente Contratto e al fine dell'esecuzione del servizio affidato, la sede specificata nel Capitolato Tecnico, come meglio rappresentata nella relativa planimetria messa a disposizione degli operatori economici richiedenti.
- b) al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara.

### **Art. 6 - Equilibrio economico e finanziario - Revisione PEF**

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario presentato in sede di Offerta

Qualora si verificano uno o più Eventi di Disequilibrio, non riconducibili all'Affidatario, che alterano in modo significativo l'Equilibrio Economico Finanziario del PEF, il Concessionario potrà richiedere all'Amministrazione Concedente la revisione del PEF, che dovrà avvenire nei modi previsti dalla normativa vigente.

Gli eventi che possono dare luogo alla revisione del PEF (a seguire, anche «Eventi di Disequilibrio») sono esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione del Servizio affidato;
- b) l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle Autorizzazioni necessarie alla gestione del Servizio, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) la sospensione della esecuzione del servizio per un periodo superiore ai 90 giorni per causa non imputabile al Concessionario;
- d) la causa di Forza Maggiore che comporta l'alterazione dell'Equilibrio

Economico Finanziario del PEF.

e) Epidemie e contagi.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

Entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'Evento di Disequilibrio oppure dalla comunicazione dell'Amministrazione Concedente, il Concessionario ne dà comunicazione scritta all'Amministrazione Concedente indicando con esattezza dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, producendo:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Amministrazione Concedente - in contraddittorio con il Concessionario - procederà alla verifica delle condizioni finanziarie dell'affidamento e all'esame delle disposizioni del presente Contratto per valutare se, sul piano economico-finanziario, sussistano o meno i presupposti per procedere alla revisione del PEF.

Le modalità di riequilibrio rientrano nella piena disponibilità

dell'Amministrazione Concedente.

A conclusione della procedura di revisione del PEF, il PEF sarà sostituito dal PEF di Riequilibrio. In ogni caso, la revisione del PEF dovrà garantire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al Contratto.

Le parti dovranno cooperare con lealtà e buona fede per individuare le modalità di adeguamento del PEF al nuovo equilibrio riportando il Contratto alle condizioni di equilibrio individuate nel PEF vigente tra le parti.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del PEF entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, le Parti possono recedere dal Contratto.

#### **Art. 7 - Canone di concessione**

In capo al Concessionario sussiste l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione Concedente il Canone di Concessione secondo le modalità e tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico.

L'importo annuo (IVA e/o altre imposte escluse se dovute) del Canone di Concessione che il Concessionario è tenuto a versare in favore dell'Amministrazione Concedente è di € \_\_\_\_\_ (IVA e/o altre imposte escluse se dovute).

Tale importo sarà incrementato al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del presente Contratto (e quindi dal terzo anno della concessione) di una percentuale pari al tasso di inflazione dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'anno precedente e nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda

promuovere nei confronti del Concedente. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo.

In caso di ritardato pagamento di un rateo del canone oltre il 5° giorno dalla scadenza, l'ASUFC applica la penale appositamente prevista.

In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, superiore a 15 giorni rispetto alle singole scadenze, il Concedente si riserva, previa costituzione in mora del Concessionario, la facoltà di risolvere l'affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, oltre agli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento.

Dopo tre ritardi nel pagamento del canone verificatisi nell'arco di 24 mesi ovvero in caso di mancato pagamento (decorsi 60 giorni dalla scadenza) anche di un solo rateo del canone, l'ASUFC potrà dichiarare risolto il Contratto di concessione, riservandosi altresì di addebitare allo stesso Concessionario l'eventuale mancato guadagno risultante dalla differenza tra introito offerto dal nuovo affidatario e quello previsto dal Contratto risolto.

Nel caso in cui un'eventuale effettuazione di lavori edili e impiantistici comporti necessariamente la temporanea chiusura degli spazi destinati alla gestione del punto di ristoro, il pagamento del canone sarà temporaneamente sospeso fino alla riapertura, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto o indennizzo di sorta derivante dal mancato svolgimento dell'attività.

#### **Art. 8 - Remunerazione del servizio**

Il Concessionario ha il diritto di gestire il Servizio affidato per l'intera durata del presente Contratto e di percepire i ricavi provenienti dalla vendita di alimenti e bevande ed eventuali articoli di prima necessità offerti all'utenza.

## **Art. 9 – Clausola penale**

Fatta salva la responsabilità del Concessionario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all'ASUFC le penali di seguito indicate

- Messa in vendita di un prodotto non conforme a quanto obbligatoriamente prescritto dal Capitolato Tecnico e suoi allegati: da € 500,00 a € 1.000,00 a evento, a seconda della gravità del fatto valutata dall'ASUFC;
- Fornitura di bevanda o alimento in violazione delle prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico: da € 500,00 a € 2.000,00 a evento, a seconda della gravità del fatto valutata dall'ASUFC;
- Messa in vendita e commercializzazione di prodotti la cui presenza e/o vendita e/o commercializzazione presso l'ASUFC non sia consentita secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o dalle procedure e regolamenti applicabili: da € 1.500,00 a € 3.000,00 a evento, a seconda della gravità del fatto valutata dall'ASUFC;
- Vendita e somministrazione di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di cibi e prodotti con validità oltre la data di scadenza oppure non conformi allo standard di qualità prescritto: da € 1.500,00 a € 4.000,00 a evento, a seconda della gravità del fatto valutata dall'ASUFC, ferma restando ogni altra responsabilità civile, penale , amministrativa in capo al Concessionario ;
- Inadempimento delle prescrizioni, specificamente previste dal Capitolato Tecnico o da altro documento di gara o dall'offerta, a carico del

	Concessionario: da € 400,00 a € 2.000,00 a evento, a seconda della gravità del fatto valutata dall'ASUFC;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sopravvenuta mancanza della copertura assicurativa durante il rapporto contrattuale: € 5.000,00;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritardo nella fornitura e installazione di arredi e/o attrezzature rispetto ai termini previsti nei documenti di gara o pattuiti con ASUFC: € 100,00 per ogni giorno naturale e successivo di ritardo;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ogni segnalazione documentata di comportamento scorretto o maleducato nei confronti dell'utenza e/o verso il personale dell'ASUFC: € 300,00 per ogni evento;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di mancata o difforme esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nei documenti di gara o nella offerta. L'ammontare della penale varierà in ragione della gravità, della numerosità e della frequenza della violazione riscontrata: da € 200,00 a € 3.000,00 a evento, a seconda della gravità del fatto valutata dall'ASUFC;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritardato pagamento di un rateo del canone oltre il 5° giorno dalla scadenza (fermo restando quanto già espressamente previsto): 10% del rateo.</li> </ul>	
	Le penalità potranno essere comminate entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.	
	Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto.	
	Esse saranno applicate mediante emissione di note di addebito e incassate a	

mezzo di compensazione con il corrispettivo dovuto al Concessionario.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con il Concessionario, secondo le seguenti modalità:

- l'ASUFC segnala via PEC al Concessionario l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando lo stesso, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;

- il Concessionario ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;

- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui il Concessionario non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'ASUFC comunicherà entro i quindici giorni successivi al Concessionario le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

#### **Art. 10 - Clausola risolutiva espressa**

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dalla vigente normativa, l'ASUFC ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario a mezzo PEC, il Contratto di concessione nei seguenti casi:

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Contratto e/o nel

capitolato tecnico e/o nell'offerta tecnica;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di una o più prestazioni oggetto dell'appalto in argomento, senza giustificato motivo;
- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio e/o delle prestazioni accessorie, stabiliti o concordati con l'Azienda;
- decadenza delle autorizzazioni previste dal D.lgs. n. 152/2006;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio e/o delle prestazioni accessorie;
- cessione totale o parziale del Contratto, subappalto, associazione in partecipazione;
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- violazione da parte del Concessionario delle norme previste dai CCNL di riferimento e degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento degli emolumenti ai lavoratori e/o ai soci lavoratori rispetto alle condizioni dichiarate in sede di offerta;
- violazioni inerenti al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza nel luogo di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano della sicurezza;
- perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica



amministrazione;

- Inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione per l'assolvimento degli obblighi ai sensi della legislazione antimafia;
- in caso di mancata consegna alla Stazione Appaltante di documenti, certificati, elaborati tecnici o altri atti occorrenti per la verifica di conformità a legge delle lavorazioni eseguite e/o comunque per il collaudo e/o comunque per la messa in esercizio del bar in conformità alla sua destinazione;
- in caso di mancato accordo sul Riequilibrio del PEF entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Ove le inadempienze siano tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ASUFC con contestuale applicazione delle penali e al relativo paragrafo del presente documento.

L'ASUFC si riserva, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti del Concessionario, di procedere alla risoluzione del Contratto.

L'ASUFC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal Contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del Contratto, verrà comunicato al Concessionario inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al

Concessionario inadempiente.

Analoga procedura verrà applicata nel caso di disdetta anticipata del Contratto da parte del Concessionario senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del Contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'ASUFC di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Nel caso di risoluzione anticipata la ditta affidataria è comunque tenuta a continuare l'esecuzione fino all'individuazione del nuovo affidatario del servizio.

#### **Art. 11 - Recesso**

L'ASUFC potrà recedere anticipatamente dal Contratto qualora intervengano progettualità che comportino trasformazioni di natura tecnico organizzative o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

#### **Art. 12 - Cessione del Contratto**

È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Concessionario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente Contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

#### **Art. 13 - Variazione nell'esecuzione contrattuale**

Si rimanda al disciplinare di gara.

#### **Art. 14 - Revisione prezzi**

Si rimanda al disciplinare di gara.

**Art.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Concessionario dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - cap. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)), presso:

Banca: Agenzia: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

N. Conto corrente dedicato:

Codice IBAN:

La persona delegata ad operare sul predetto conto è:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_.

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dal Concessionario in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.

#### **Art. 16 - Trattamento dati personali - Riservatezza**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, il Concessionario dovrà darne comunicazione all'ASUFC che dovrà provvedere ad acquisire il previsto consenso.

Il personale preposto allo svolgimento del servizio dovrà mantenere segreto ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, sia per quanto riguarda gli utenti sia per quanto concerne l'organizzazione e l'andamento dei reparti o servizi degli enti del SSR.

Il Concessionario assume l'obbligo di agire in modo coerente alle disposizioni di legge vigenti in materia utilizzando i dati e le informazioni di cui verrà in possesso solo per il fine per il quale viene incaricato, mantenendone la riservatezza e provvedendosi di tutti gli strumenti atti a minimizzare i rischi di utilizzo improprio dei dati personali ai quali avrà accesso.

#### **Art. 17 - Garanzia definitiva**

La garanzia definitiva prestata dal Concessionario di cui alle premesse al presente documento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente Contratto, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali.

La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso l'ASUFC ha il diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia prestata opera nei confronti dell'ASUFC a far data dalla stipula della Contratto.

La garanzia opera per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino alla completa

ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASUFC, per quanto di ragione, verso il Concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dall'ASUFC.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'ASUFC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **Art. 18 - Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione**

Il Concessionario, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del Contratto ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto.

È fatto salvo il diritto dell'ASUFC di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nel servizio.

#### **Art. 19 - Controversie**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Concessionario e l'ASUFC sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

**Art. 20 - Disposizioni fiscali - Spese contrattuali**

Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_/\_\_), I.V.A. inclusa come di legge.

Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Il presente Contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge, che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in \_\_\_\_\_.

Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti il presente Contratto ed agli indirizzi:

email: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Il presente Contratto è assoggettato, in conformità al D.P.R. n. 642/1972 ad imposta di bollo nella misura di € \_\_\_\_\_ fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, D.lgs. n. 460/1997.

Sul Contraente grava l'onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento, l'assolvimento dell'imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo [asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it), la relativa attestazione mediante quietanza dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante modulistica F23 o marca da bollo (in conformità alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 2013).

4. Il pagamento dell'imposta di bollo è condizione necessaria per l'esecuzione contrattuale, che decorre dall'emissione dell'ordine via P.E.C.

**Art. 21 - Rinvio ad altre norme**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di concessione di servizi.

*Sottoscritto digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto applicabili, il Sig. \_\_\_\_ nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante, dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 20) del presente Contratto.

*Sottoscritto digitalmente*



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 10/09/2024 17:37:19

IMPRONTA: 8437B03CFE4BBAB26915B62EEAA345722B9F4A04A03275908A55A0721DAEBAC4  
2B9F4A04A03275908A55A0721DAEBAC4296339F2FE274A82761D87B00850940E  
296339F2FE274A82761D87B00850940EF7D9F90501842FD3915A0280402AF9D9  
F7D9F90501842FD3915A0280402AF9D918D785E3863834741F9E267D3D8DED9F